

Regolamenti e norme di funzionamento degli organi interni all'Istituto

Parte II

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Art. 1) La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione, è presieduta dal Dirigente scolastico, fino al momento dell'elezione del Presidente.
- Art. 2) Prima dell'elezione del Presidente non può essere adottata nessuna deliberazione.
- Art. 3) Subito dopo l'elezione del Presidente, o in qualsiasi altro momento successivo, il Consiglio decide se eleggere o meno un Vice Presidente.
- Art. 4) Nella prima riunione, dopo l'elezione del Presidente, ed eventualmente del Vice Presidente, il Consiglio provvede all'elezione dei membri della Giunta Esecutiva; a tal fine si fanno tante votazioni quanti sono i membri da eleggere.
- Art. 5) Le votazioni per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei membri della Giunta Esecutiva, nonché sulla mozione di cui all'articolo seguente, si fanno per scrutinio segreto.
- Art. 6) Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni due mesi. La convocazione è disposta dal Presidente con preavviso scritto di almeno 5 giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare ed essere affisso all'albo dell'Istituto; ciascun Consigliere può richiedere per iscritto, prima che sia spedito l'avviso di convocazione, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio di Istituto sono valide solo se tutti i membri sono stati regolarmente convocati.
- Art. 8) Il Presidente, il Dirigente scolastico (in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva) ed in caso di necessità ed urgenza, possono surrogare i poteri del Consiglio d'istituto adottando specifiche delibere che verranno sottoposte al vaglio del Consiglio stesso nella prima riunione.
- Art. 9) Il Consiglio delibera sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza.
Anche quando formula proposte ed esprime pareri, i suoi atti assumono la forma della delibera.
- Art. 10) E' compito del Presidente provvedere al regolare ed efficace funzionamento del Consiglio. A tal fine egli deve:
- a) convocare le riunioni del Consiglio con le modalità stabilite negli articoli precedenti;
 - b) fissare l'ordine del giorno delle riunioni ordinarie e di quelle straordinarie convocate su sua iniziativa;
 - e) presiedere le riunioni;
 - d) esporre gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o invitare ad esporli il Consigliere che ne ha chiesto l'iscrizione, un Commissario per i lavori svolti dalle commissioni, un membro della Giunta Esecutiva per i lavori svolti dalla G.E. o per riferire sull'esecuzione data alla delibera del Consiglio;
 - e) dirigere la discussione garantendo a tutti i Consiglieri il diritto di intervenire;
 - f) indire le votazioni e proclamare il risultato;
 - g) curare la stesura dei verbale delle riunioni;
 - h) togliere od aggiornare le riunioni.
- Art. 11) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i compiti di quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento o di delega da parte dello stesso per incarichi determinati.

- Art. 12) La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del proprio Presidente, per iniziativa dello stesso o su richiesta di tre dei suoi componenti con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Ciascun componente può chiedere che siano aggiunti all'ordine del giorno argomenti diversi da quelli fissati, purché nei limiti delle delibere adottate dal Consiglio o che riguardino atti da preparare per il Consiglio.
- Art. 13) Il Segretario del Consiglio redige il verbale delle riunioni e lo sottoscrive assieme al Presidente; espone le delibere all'albo dell'Istituto; legge il verbale della riunione precedente. Dopo la lettura, detto verbale viene sottoposto all'approvazione.
- Art. 14) Ciascun Consigliere ha diritto di:
- a) formulare richiesta di inserire argomenti all'ordine del giorno delle riunioni;
 - b) chiedere al Dirigente scolastico, alla Giunta Esecutiva ed alla Segreteria dell'istituto informazioni o dati, esclusi quelli riservati o vincolati al segreto d'ufficio;
 - c) esaminare atti o documenti della scuola, esclusi quelli riservati o vincolati al segreto d'ufficio;
 - d) partecipare ad eventuali commissioni istituite dal Consiglio;
 - e) partecipare alla discussione in seno al Consiglio ed alla votazione delle relative delibere;
 - f) proporre il testo delle delibere.
- Art. 15) Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere i Docenti, il Personale non docente ed i Genitori.
- Art. 16) L'intervento a titolo consultivo di specialisti operanti all'interno dell'Istituto "Giovanni XXIII" a riunioni del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 416 può essere disposto, per le materie di specifica competenza, per decisione del Consiglio presa dalla maggioranza dei suoi componenti.
- Art. 17) Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali e le Assemblee delle varie componenti. Il parere delle suddette Assemblee, qualora venga espresso, deve essere formulato per iscritto.
- Art. 18) Di norma, qualora la riunione si protragga oltre tre ore senza che sia stata esaurita la trattazione delle questioni all'ordine del giorno, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di due Consiglieri, può aggiornare la riunione ad altra data entro gli otto giorni senza necessità di convocazione.
- Art. 19) In caso di impedimento o di assenza del Dirigente scolastico, questo sarà sostituito, sia alle riunioni del Consiglio, sia alla Presidenza della Giunta Esecutiva.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario del Consiglio, questo viene sostituito da altro componente designato dal Presidente.
In caso di assenza o di impedimento del DSGA dalla Giunta Esecutiva, questo viene sostituito da chi lo sostituisce a capo dei servizi di segreteria.
- Art. 20) Qualora un Consigliere si dimetta o si verifichi una causa di decadenza, il Presidente proporrà al Consiglio la surroga del Consigliere cessato; qualora le dimissioni o la decadenza riguardino il Presidente, la comunicazione sarà data dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico.
- Art. 21) Il presente Regolamento può essere modificato su proposta scritta e motivata presentata dal Presidente o dalla maggioranza della Giunta Esecutiva o da tre Consiglieri.
Tale proposta dovrà essere approvata da una maggioranza qualificata di 2/3 dei voti validamente espressi. Ogni modifica di Regolamento entra in vigore dalla seduta del Consiglio successiva a quella in cui è stata approvata.
Per l'esame preliminare delle proposte di modifica al presente Regolamento, il Consiglio può nominare una Commissione avente potere puramente consultivo.
- Art. 22) La Giunta Esecutiva, può predisporre un Regolamento le cui modifiche devono essere approvate dal Consiglio di Istituto.

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1) Composizione del Collegio.

Il Collegio è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto. A tal fine il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare il numero dei docenti facenti parte del Collegio in servizio nell'Istituto alla luce di nuove circolari ministeriali, ordinanze e leggi, nonché nomine, trasferimenti, sistemazioni e assegnazioni.

Determinato il numero dei docenti in servizio, si passa alla verifica da parte del Dirigente scolastico del quorum richiesto per la costituzione valida dell'adunanza.

Art. 2) Valida costituzione dell'Assemblea.

Per la validità dell'adunanza del Collegio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei docenti in servizio a norma dell'art. 28 D.P.R. 31 Maggio 1974, n. 416 e successive modifiche, cioè metà più uno dei componenti di diritto del Collegio stesso.

Art. 3) Validità delle deliberazioni.

Sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In analogia a quanto disposto per il Consiglio di Istituto, nel computo dei voti validamente espressi non vanno compresi gli astenuti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. Non è ammesso voto per delega.

Art. 4) Presidenza del Collegio.

Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico o dal docente nominato dal Dirigente scolastico collaboratore vicario fra i collaboratori eletti dal Collegio.

Funge da segretario uno dei collaboratori del Dirigente scolastico.

Art. 5) Direzione della discussione.

La direzione della discussione appartiene al Presidente del Collegio, il quale mantiene l'ordine, facendo osservare il regolamento, regolamentando gli interventi, e proclamando al Collegio i risultati delle votazioni.

L'attività di direzione della discussione, mantenimento dell'ordine, osservanza del regolamento, regolamentazione degli interventi, ferme restando le altre prerogative della Presidenza, possono essere delegate dal Presidente ad un membro del Collegio accettato dalla maggioranza stabilita ai sensi dell'art. 3. In tale votazione, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6) Insedimento del Collegio.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 7) Riunione del Collegio.

Il Collegio si riunisce in riunione ordinaria almeno una volta ogni trimestre e comunque nei limiti del regolamento delle 40 ore e in riunione straordinaria nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità,

b) quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni hanno luogo di regola durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, nel giorno fissato per l'attività collegiale ordinaria e vi si trattano solo gli argomenti indicati nell'ordine del giorno. La durata massima è fissata di norma in 3 ore. Può eccezionalmente essere prorogata per esaurire il punto dell'ordine del giorno in discussione.

Se l'o.d.g. non viene esaurito, il Consiglio continua la discussione in un'altra seduta straordinaria che deve essere convocata entro 10 giorni, in data comunicata ai componenti del Collegio prima di sciogliere la seduta nella quale non è stato esaurito l'o.d.g.

Salvo casi di effettiva emergenza, tale convocazione non dovrà turbare l'orario delle riunioni già stabilite dal calendario.

Art. 8) Convocazione del Collegio

La convocazione del Collegio è fatta con l'affissione all'albo dell'o.d.g. da effettuarsi, di regola, almeno 5 giorni prima della seduta con avviso contemporaneo agli albi della sede centrale e delle sezioni staccate permettendo a tutti gli interessati di avere la piena conoscenza della convocazione. Potranno essere aggiunti all'o.d.g., entro le 24 ore precedenti la riunione, altri punti. Tali aggiunte dovranno essere tempestivamente affisse all'albo ed inserite dopo l'ultimo argomento precedentemente fissato all'o.d.g.

Art. 9) Calendario pubblico delle riunioni ordinarie. Casi di riunioni straordinarie.

La convocazione del Collegio può essere fatta in via ordinaria e straordinaria: in via ordinaria nei giorni stabiliti dal calendario reso pubblico nel mese di ottobre e per le materie dell'art. 30 R.D. 30 aprile 24 n. 965, straordinaria nei casi previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 10) Processo verbale della riunione.

Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un libro da conservarsi in archivio a pagine numerate e firmate dal Dirigente scolastico.

Esso è sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal Segretario ed è approvato dal Collegio all'aprirsi della adunanza immediatamente successiva.

Art. 11) Assistenza e intervento di estranei al Collegio.

Le sedute del Collegio sono, di regola, riservate ai suoi membri. I componenti della comunità scolastica dell'Istituto "Giovanni XXIII" possono però far pervenire pareri o suggerimenti scritti e firmati, limitatamente alle materie all'o.d.g.

Art. 12) Esecuzione delle deliberazioni.

L'esecuzione delle deliberazioni del Collegio rientra nella funzione direttiva del Dirigente scolastico che può tuttavia, per gravi motivi, da comunicare per iscritto al Consiglio di Istituto e al Collegio dei docenti, sospendere l'esecuzione.

Art. 13) Sedute del Collegio dei Docenti.

a) Il Presidente o chi per esso apre e chiude le sedute del Collegio, annunciando possibilmente l'ora della seduta dell'o.d.g.

Il Collegio non può né discutere, né deliberare sopra materie che non siano all'o.d.g. salvo quanto previsto dall'art. 13 comma a).

Si fa presente che la seduta è già stabilita in un calendario di tutte le riunioni ordinarie degli Organi Collegiali da pubblicarsi in ottobre che permetterà di sapere quando si riuniranno il Collegio, il Consiglio di Istituto, i Consigli di Classe e gli altri Organi Collegiali funzionanti nella scuola.

b) La seduta ha inizio con la lettura del processo verbale. Quando nel processo verbale non vi siano osservazioni esso si intende approvato senza votazioni.

c) Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella precedente seduta, oppure per fatto personale.

d) il Dirigente scolastico o chi per esso comunica al Collegio i messaggi e le lettere pervenute.

e) i componenti del Collegio non possono assentarsi senza congedo motivato concesso dall'Autorità competente salvo quanto previsto dal regolamento per l'impiego delle 40 ore; si potrà derogare da tale regolamento solo in casi di effettiva e grave emergenza. All'inizio e alla fine del Collegio ed ogni qualvolta la riunione debba essere sospesa per mancanza del numero legale, si procede all'appello per la verifica delle presenze.

f) Se un componente del Collegio col suo comportamento turba la libertà di discussione, il Presidente lo richiama.

g) Nessuna persona estranea al Collegio può sotto alcun pretesto accedere nella sala dove è riunito il Collegio salvo il caso previsto dall'art. 11.

Art. 14) Commissioni permanenti, temporanee e speciali sottocommissioni.

a) All'inizio di ogni anno scolastico possono essere costituite tante commissioni consultive competenti per materia o gruppi di materie.

In ogni momento possono essere costituite delle commissioni consultive temporanee per lo studio di determinati problemi di competenza del Collegio.

Per esigenze particolari (sperimentazione, laboratorio, acquisti, biblioteca, ecc.) possono essere istituite speciali sottocommissioni nell'ambito delle commissioni sopra indicate.

b) Le commissioni e sottocommissioni possono esprimere uno o più relatori degli argomenti trattati per una

eventuale relazione da discutere in Collegio, purché rientri nelle materie di competenza di questo ultimo.

Art. 15) Modifiche al regolamento.

Il presente regolamento può essere modificato su proposta scritta e motivata presentata dal Dirigente scolastico o da almeno 10 componenti del Collegio. Tale proposta dovrà essere approvata da una maggioranza qualificata di 2/3 dei voti validamente espressi ai sensi dell'art. 3. Ogni modifica di regolamento entra in vigore dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è stata approvata. Per l'esame preliminare delle proposte di modifica al presente regolamento il Collegio può nominare una commissione avente potere puramente consultivo.

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI INSEGNANTI

Art. 1) Composizione e compiti del Comitato

Il Comitato per la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti è costituito per adempiere ai compiti stabiliti agli articoli 8 DPR 416 n. 4, 58 DPR 416/74, 66 DPR 417/74 e per esprimere parere consultivo al capo d'Istituto, a richiesta di quest'ultimo, su tutte le questioni che in qualche modo hanno attinenza con la valutazione del servizio dei docenti.

Alle riunioni partecipano con funzione consultiva, e senza diritto di voto, i membri supplenti per consentire agli stessi una costante informazione sui criteri seguiti dal Comitato e per garantire la continuità di lavoro del Comitato stesso. I componenti supplenti votano soltanto in assenza dei componenti effettivi: dei motivi dell'assenza dei membri effettivi e dell'intervento con diritto di voto dei membri supplenti viene fatta menzione esplicita nel verbale.

art. 2) Presidenza del Comitato

Il Comitato è presieduto dal Capo di Istituto o da un Collaboratore vicario designato a sostituirlo. Funge da segretario un componente del Comitato, designato dal Comitato stesso.

art. 3) Validità delle deliberazioni e dei pareri del Comitato

I pareri del Comitato possono essere espressi all'unanimità o a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nei casi in cui vengano espressi pareri a maggioranza deve essere incluso nel verbale anche il testo del parere proposto dalla minoranza. In analogia a quanto disposto per il Consiglio di Istituto e per il Collegio dei professori dal computo dei voti validamente espressi vanno esclusi gli astenuti. Il Capo di Istituto convoca il Comitato di sua iniziativa o a richiesta di due componenti effettivi.

art. 4) Riunione del Comitato

Il Comitato si convoca in seduta ordinaria generalmente alla fine del mese di ottobre di ogni anno scolastico per prendere atto della composizione del Collegio dei docenti e dell'impegno di servizio di ciascuno e alla fine dell'anno scolastico per la valutazione dei docenti in prova. Per i Docenti in prova e per chi ne farà richiesta la verifica verterà sui seguenti elementi:

- l'avvenuta presentazione e la rispondenza ai criteri didattici generali fissati dal Collegio e/o dai singoli consigli di classe, nell'interpretazione dei programmi ministeriali, dei piani di lavoro e dei programmi preventivi presentati dai docenti. In caso di difformità la commissione invita per iscritto gli interessati a precisare i motivi metodologici della difformità stessa. Ove la cosa non risulti chiarita, non avendo il Comitato alcuna competenza didattica, la questione viene riferita al Collegio dei professori dal capo d'istituto o da un componente del Comitato delegato a maggioranza. Resta inteso che l'invito rivolto ai singoli Docenti e/o a Consigli di Classe a motivare le proprie scelte metodologiche non ha valore di censura, ma serve a garantire la responsabile attuazione della libertà didattica;
- la regolarità dei documenti presentati dai docenti in relazione alle adozioni dei libri di testo (scadenza 30 maggio). In caso di irregolarità od omissioni il Comitato invita a voce o per iscritto gli interessati a provvedere a regolarizzare i documenti in questione. Qualora l'interessato non provveda nei termini dei 10 giorni, della cosa si prenderà atto nel verbale;
- la regolarità di presentazione e la diligenza di compilazione di registri personali e di classe e dei documenti relativi alla chiusura dell'anno scolastico, nonché per la verifica dell'impiego delle ore di attività extra orario di cattedra previste dalle vigenti disposizioni. E' ovvio che la diligenza nella compilazione dei documenti scolastici costituisce solo uno degli aspetti della diligenza in generale del docente nell'adempimento dei suoi compiti (puntualità, partecipazione agli Organi Collegiali, ecc.).

- Art. 5) Esecuzione delle deliberazioni e dei pareri del Comitato.
Il Comitato nell'esercizio dei suoi compiti tenderà, nei limiti degli obblighi di legge, a collaborare con i colleghi docenti nell'indicare loro eventuali omissioni da sanare o situazioni difficili da risolvere, evitando di assumere una posizione di mero controllo fiscale dell'operato di ciascuno.
- Art. 6) Delega a stendere la relazione annuale sull'efficienza del servizio scolastico
Il Comitato per la valutazione (eventualmente integrato da rappresentanti dei Genitori con voti) può essere delegato dal Collegio docenti a predisporre la relazione annuale sulla efficienza del servizio scolastico offerto dall'Istituto "Giovanni XXIII" sulla base delle rilevazioni effettuate ai sensi del D.P.C.M. del 7 giugno 1995.
- Art. 7) Segreto d'ufficio
Quando si tratta di valutazione dell'attività svolta da singole persone, tutti i componenti e supplenti del Comitato sono tenuti al più rigoroso segreto d'ufficio, su quanto forma oggetto del lavoro del Comitato stesso, anche nei confronti dei gruppi dei colleghi che li hanno eletti.
- Art. 8) Modifiche al regolamento
Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione a richiesta di ciascuno dei componenti (capo d'Istituto, componenti elettivi effettivi e supplenti). Per l'approvazione delle modifiche si richiede la maggioranza qualificata di quattro voti su cinque.
- Art. 1) Assemblea. L'Assemblea è l'organo di base che esprime la volontà dei Genitori.
- Art. 2) Presidente. L'Assemblea, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente che dura in carica un anno scolastico. Nella stessa seduta può eleggere il Vice Presidente. Il Presidente nomina il segretario.
- Art. 3) Poteri del Presidente. Il Presidente convoca l'Assemblea, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; esercita i poteri disciplinari; rappresenta l'Assemblea nei rapporti con la scuola.
- Art. 4) Incombenti preliminari. Il Presidente, con l'aiuto del segretario, all'inizio di ogni riunione, verifica la regolarità della convocazione, provvede a comunicazioni preliminari e dispone su eventuali questioni di procedura.
- Art. 5) Svolgimento dell'Assemblea. Tutti i partecipanti hanno diritto di parola. Esso si esercita per alzata di mano e indicazione del proprio cognome. Il Presidente prende nota su una lista di attesa e da parola secondo il turno. Il Presidente può stabilire la durata massima degli interventi, tenendo conto del numero dei presenti e degli iscritti a parlare. Coloro che intervengono debbono attenersi all'argomento. Il Presidente può interrompere per esigenze di lavoro (per evitare divagazioni, correggere termini non consoni, per precisare che l'argomento è già stato svolto o lo sarà nel punto successivo, ecc.).
- Art. 6) Mozione d'ordine. Chiunque può proporre modifiche di procedura o accorgimenti atti a migliorare l'andamento dei lavori e le condizioni ambientali. All'uopo alzerà la mano e dichiarerà che si tratta di mozione d'ordine. Il Presidente accorda la precedenza al termine dell'intervento in corso.
- Art. 7) Fatto personale. Chi si ritenga chiamato in causa personalmente può chiedere al Presidente il diritto di parola o di replica per fatto personale. Il Presidente decide insindacabilmente se ne sussistono le condizioni e decide se ammettere l'intervento dell'interessato e dell'eventuale interlocutore; entrambi saranno invitati a precisare soltanto quanto dichiarato in precedenza.
- Art. 8) Questioni pregiudiziali. Chiunque può proporre il rinvio o l'anticipazione di un determinato argomento. Il Presidente rimette la decisione all'Assemblea per alzata di mano dopo aver concesso, se necessario, brevi interventi, uno a favore ed uno contro la mozione.
- Art. 9) Dibattito. La discussione può essere - per decisione del Presidente - suddivisa in più parti separando la trattazione generale da quelle particolari o queste ultime tra loro. Nel corso della discussione possono essere presentate mozioni o ordini del giorno scritti e sottoscritti per essere posti in votazione. Il Presidente può

continuare il dibattito e leggere i documenti presentati quando ritenga maturo il momento per il loro esame. Prima di passare alla votazione egli consentirà l'esposizione adeguata dei pro e dei contro dando la precedenza al presentatore per illustrare il testo posto ai voti.

Art. 10) **Votazione.** La votazione è stabilita dal Presidente quando ritenga che il dibattito sia stato esauriente sia in ordine agli elementi di conoscenza sia in ordine all'esposizione delle tesi a confronto. Dopo che il Presidente abbia dichiarato di passare ai voti, nessuno può chiedere la parola se non per breve dichiarazione di voto. Il Presidente può anche assegnare un tempo limitato a ciascun interveniente. Nel corso delle dichiarazioni di voto il Presidente può consentire la presentazione di emendamenti sui quali converga una larga maggioranza. Può anche accordare una breve sospensione dei lavori per dar modo alle parti di concordare l'inserimento degli emendamenti nel testo. Al termine della stesura il Presidente legge il testo definitivo sul quale si esplicherà la votazione da parte dell'Assemblea. La votazione si esercita per alzata di mano, chiamando prima i favorevoli poi i contrari ed infine gli astenuti, oppure per divisione, infine per appello nominale, qualora ciò sia richiesto per iscritto da almeno 1/5 dei presenti. Per le operazioni di scrutinio il Presidente ed il segretario possono farsi assistere da due componenti in veste di scrutatori. Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 11) **Deliberazione.** La mozione o l'ordine del giorno si intendono approvati quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti presenti al momento della votazione. Il Presidente dichiara formalmente l'accoglimento o il rigetto della proposta. In caso di esito favorevole la proposta diventa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 12) **Verbalizzazione.** Il segretario è tenuto a verbalizzare le decisioni dell'Assemblea. Gli interventi dei singoli sono riassunti a verbale soltanto su richiesta degli interessati o su invito del Presidente.

Art. 13) **Validità degli atti.** Gli atti dell'Assemblea sono validi fino a prova contraria accertata dall'autorità competente.

Art. 14) **Modifica del regolamento.** Il presente regolamento può essere modificato dietro richiesta scritta, già apposta all'ordine del giorno dell'Assemblea ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA PERSONALE A.T.A.

Il personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario ha diritto a tenere proprie Assemblee per discutere i problemi di interesse della categoria e le modalità di partecipazione del personale medesimo alla vita della Comunità Scolastica. Vale per l'Assemblea dei Personale A.T.A. il Regolamento dell'Assemblea dei Genitori in quanto applicabile, con le modifiche che saranno apportate dall'Assemblea del Personale A.T.A., nella sua riunione costituiva.

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE

Ciascun Consiglio di Classe, è autorizzato a darsi un proprio regolamento interno nell'osservanza della normativa vigente e del Regolamento Generale di Istituto, con particolare riferimento agli articoli di questo dedicati espressamente ai consigli medesimi.